

Causa C-716/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

31 dicembre 2020

Giudice del rinvio:

Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema, Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

10 novembre 2020

Ricorrente:

RTL Television GmbH

Resistenti:

Grupo Pestana S.G.P.S., S.A.

SALVOR - Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A.

Oggetto del procedimento principale

Nel ricorso di riesame straordinario proposto dalla ricorrente RTL Television GmbH avverso la sentenza del Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona, Portogallo), nell'ambito del procedimento in cui sono parti resistenti Grupo Pestana S.G.P.S., S.A., e Salvor, Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A., è controverso se la nozione di «ritrasmissione via cavo», di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, comprenda la distribuzione al pubblico da parte di un soggetto diverso da un organismo di radiodiffusione, e se la distribuzione in simultanea dei programmi di un'emittente televisiva diffusi via satellite, attraverso diversi apparecchi televisivi installati nelle camere di alberghi, mediante cavo coassiale, costituisca una ritrasmissione di tali programmi.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio del 27 settembre 1993; articolo 267, lettera b), del TFUE.

Questioni pregiudiziali

1. Se la nozione di «ritrasmissione via cavo», di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, debba essere interpretata nel senso di comprendere non solo la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un'emissione di un altro organismo di radiodiffusione, ma anche la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un'emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico (indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione).

2. Se la distribuzione in simultanea dei programmi di un'emittente televisiva diffusi via satellite, attraverso diversi apparecchi televisivi installati nelle camere di alberghi, mediante cavo coassiale, costituisca una ritrasmissione di tali programmi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83 del Consiglio del 27 settembre 1993.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo; articolo 1, paragrafo 3.

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos (Codice del diritto d'autore e dei diritti connessi) [in prosieguo: il «CDADC»], Decreto-Lei (decreto legge) n. 63 del 14 marzo 1985, Diário da República (Gazzetta ufficiale portoghese) n. 61, Serie I, del 14 marzo 1985, e successive modifiche; articoli 176, paragrafi 9 e 10, e 187, paragrafo 1, lettere a) ed e).

Decreto legge n. 333, del 27 novembre 1997, Diário da República n. 275, Serie I-A, del 27 novembre 1997 (che recepisce nel diritto nazionale la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993), articoli 3 e 8.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente RTL GmbH (in prosiegua: la «RTL»), con sede a Colonia, Germania, è un'emittente di radiodiffusioni sonore e visive destinate alla ricezione da parte del pubblico in generale.
- 2 La ricorrente è una delle società facenti parte di un conglomerato di fornitori di contenuti televisivi denominato «Media Group RTL Germany» o «Mediengruppe RTL Deutschland»; diverse società specificamente identificate nel fascicolo del procedimento principale fanno anch'esse parte di «Media Group RTL Germany» o «Mediengruppe RTL Deutschland».
- 3 Tutti i suddetti soggetti, compresa la ricorrente, appartengono direttamente o indirettamente alla RTL Group S.A., Lussemburgo; tale società è posta al vertice di uno dei principali gruppi societari nel settore dell'intrattenimento in Europa, di cui fanno parte varie emittenti televisive e radiofoniche in diversi paesi europei.
- 4 La ricorrente trasmette emissioni di radiodiffusione sonora e visiva di vari canali televisivi «gratuiti», vale a dire, la cui ricezione e fruizione per uso privato non sono soggette al pagamento di alcuna licenza, compresi, fra gli altri, il canale «RTL Television» (in prosiegua: il «canale RTL»).
- 5 Il canale RTL è un «canale generalista»; la sua programmazione offre ai telespettatori un'ampia gamma di format televisivi (film, serie, spettacoli, documentari, eventi sportivi, notizie e magazine) ed è uno dei canali televisivi in lingua tedesca più conosciuti e seguiti dalla popolazione di lingua tedesca dell'Unione Europea.
- 6 Tecnicamente, è possibile ricevere il canale RTL in Germania, Austria e Svizzera tramite tutte le modalità esistenti di ricezione di emissioni televisive: satellite, cavo, reti IP, OTT/Internet e digitale terrestre («trasmissione iniziale»).
- 7 Dato che RTL è un canale televisivo gratuito, la sua ricezione presso abitazioni private non è soggetta al pagamento di alcun canone e il segnale non è criptato nella maggior parte delle modalità di ricezione.
- 8 Anche se la programmazione del canale RTL è rivolta al pubblico residente in Germania, Austria e Svizzera e tutte le sue fonti di finanziamento pubblicitario provengono da tali paesi, tenuto conto della propagazione del segnale satellitare (satellite Astra 19,2° Est), è tecnicamente possibile ricevere detto canale in diversi altri paesi europei, segnatamente in Portogallo, utilizzando un'antenna parabolica comune orientata verso il satellite ASTRA 19, 2°.
- 9 Per quanto riguarda la ricezione e l'utilizzazione di tale segnale da parte di operatori televisivi via cavo o di alberghi, la ricorrente, in quanto organismo di radiodiffusione, ritiene di avere il diritto di autorizzare, alle condizioni che ritiene opportune, o di vietare la ritrasmissione e la comunicazione al pubblico dei propri programmi, ed è sua prassi concludere accordi di licenza in tal senso.

- 10 La ricorrente ha già stipulato vari accordi di licenza a tal fine sia con operatori televisivi via cavo che con alberghi situati nell'Unione Europea, il che, unitamente alla pubblicità, costituisce la sua fonte di introiti; l'albergo denominato «Pestana Berlin Tiergarten», situato a Berlino e gestito da una società appartenente alla resistente Gruppo Pestana, la società Pestana Berlin S.A.R.L., con sede in Lussemburgo, corrisponde una remunerazione alla società di gestione collettiva tedesca GEMA, principalmente per la messa a disposizione dei clienti dell'albergo dei canali appartenenti a Media Group RTL, in particolare del canale RTL.
- 11 La ricorrente ha già stipulato accordi di licenza per la ritrasmissione e comunicazione al pubblico dei suoi programmi con operatori televisivi via cavo operanti in Portogallo, nonché con alcuni alberghi situati in Portogallo, e il prezzo da essa applicato agli alberghi portoghesi per la conclusione dei suddetti contratti, per quanto riguarda il canale RTL, è di EUR 0,20 per camera e per mese, importo a cui vanno aggiunte le imposte applicabili e che è indipendente dalla percentuale di occupazione dell'albergo.
- 12 La resistente Grupo Pestana S.G.P.S., S.A. (in prosieguo: il «Gruppo Pestana») è una società che si occupa della gestione di partecipazioni in altre società, come forma indiretta di esercizio di attività economiche.
- 13 La resistente Gruppo Pestana detiene partecipazioni maggioritarie in società che, a loro volta, possiedono o gestiscono le strutture alberghiere identificate in dettaglio nel fascicolo del procedimento principale, e fa parte di uno dei principali gruppi societari portoghesi del settore turistico che gestisce strutture ricettive turistiche per un totale di circa 9 450 camere; tale gruppo societario possiede 45 alberghi (in Portogallo e in diversi altri paesi), 9 complessi di club vacanze, 4 complessi immobiliari/turistici e la gestione della rete delle 33 Pousadas de Portugal.
- 14 La resistente Salvor, Sociedade de Investimento Hoteleiro, S.A. (in prosieguo: la «Salvor»), in cui il Gruppo Pestana detiene una partecipazione diretta di almeno il 98,98 %, è una società portoghese che opera nell'ambito dell'industria alberghiera e della promozione del settore, costruendo o finanziando la costruzione di alberghi e occupandosi direttamente o indirettamente della gestione di alberghi e strutture analoghe.
- 15 La resistente Salvor gestisce le strutture alberghiere situate in Portogallo, identificate in dettaglio nel fascicolo del procedimento principale.
- 16 La ricorrente RTL ha esperito un'azione di condanna nei confronti delle resistenti GRUPPO PESTANA e SALVOR, chiedendo, in sintesi, al giudice quanto segue:
 - i. Dichiarare che la ricezione e la messa a disposizione dei programmi del canale RTL, nelle camere degli alberghi D. João II e Alvor Praia, nonché di altri alberghi gestiti, direttamente o indirettamente, dalla Salvor costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, lettera e), del CDADC o, altrimenti, una ritrasmissione di tali programmi ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC;

- ii. Dichiarare che la messa a disposizione di cui al punto precedente è soggetta alla previa autorizzazione della RTL, in quanto organismo di radiodiffusione e titolare di diritti connessi (affini o vicini al diritto d'autore) sui propri programmi, in particolare il diritto di autorizzarne la comunicazione al pubblico e il diritto di ritrasmetterli, nonché al pagamento di una remunerazione per il loro sfruttamento;
- iii. Dichiarare che, non essendo stata concessa l'autorizzazione di cui al punto precedente da parte della ricorrente, la messa a disposizione del canale RTL nelle camere degli alberghi gestiti dalla Salvor è illecita;
- iv. Ingiungere alla Salvor di astenersi dal rendere disponibile il canale RTL, nelle camere dei propri alberghi, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte della RTL per la ritrasmissione e/o la comunicazione al pubblico dei suoi programmi;
- v. Condannare la Salvor al pagamento, a titolo di risarcimento danni per la ritrasmissione e/o comunicazione al pubblico dei programmi del canale RTL, dell'importo di Euro 0,20 per camera e per mese, per il periodo compreso tra il momento iniziale in cui la Salvor ha reso disponibili i programmi del suddetto canale nelle camere dei suoi alberghi e quello in cui termina tale messa a disposizione illecita, oltre agli interessi legali su detto importo dal passaggio in giudicato della decisione nella presente causa sino al pagamento integrale;
- vi. Condannare in solido la resistente Gruppo Pestana al pagamento cui si riferisce la richiesta formulata al punto (iv);
- vii. Ingiungere al Gruppo Pestana, in quanto società madre, di adottare le opportune misure infragruppo, in particolare mediante direttive vincolanti ai sensi delle disposizioni del Código das Sociedades Comerciais (Codice delle società commerciali), affinché le sue controllate si astengano dal rendere disponibile il canale RTL negli alberghi gestiti dal Gruppo Pestana senza aver ottenuto la previa autorizzazione della ricorrente, dietro versamento della remunerazione corrispondente;
- viii. Condannare il Gruppo Pestana al pagamento, a titolo di risarcimento danni per la ritrasmissione e/o comunicazione al pubblico dei programmi del canale RTL, dell'importo di Euro 0,20 per camera e per mese, per il periodo compreso tra il momento iniziale in cui gli alberghi gestiti dalle altre società detenute dal Gruppo Pestana (oltre alla Salvor) hanno reso disponibili i programmi del suddetto canale nelle rispettive camere e quello in cui termina tale messa a disposizione illecita, oltre agli interessi legali su detto importo dal passaggio in giudicato della decisione nella presente causa sino al pagamento integrale;
- ix. Condannare la Salvor al pagamento di una penalità di mora, da dividere in parti uguali tra la RTL e lo Stato, nella misura di cinquemila euro per ogni giorno successivo al passaggio in giudicato della decisione nella presente causa in cui la Salvor non ottempererà all'inibitoria di cui al punto iv);

- x. Condannare in solido il Gruppo Pestana al pagamento di cui al punto precedente sulla base del fatto che, dal 2014, nelle camere degli alberghi Pestana Alvor e D. João II gestiti dalle resistenti, sono diffusi programmi del canale RTL, di proprietà della ricorrente, senza autorizzazione e pagamento di un corrispettivo economico, il che, a suo avviso, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, lettera e), del CDADC o, altrimenti, una ritrasmissione di tali programmi ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC.
- 17 Il giudice di primo grado, accogliendo parzialmente il ricorso, ha dichiarato che la ricezione e la messa a disposizione dei programmi del canale RTL della ricorrente nelle camere degli alberghi D. João II e Alvor Praia, nonché nelle camere degli altri alberghi gestiti, direttamente o indirettamente, dalle resistenti Gruppo Pestana e Salvor, costituiscono un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 187, paragrafo 1, lettera e), del CDADC (ma senza "pagamento di diritti di ingresso"), mentre ha respinto le restanti domande presentate nei confronti delle resistenti.
- 18 A sostegno di tale decisione, il giudice ha dichiarato in sostanza che la condotta delle resistenti configurava un «atto di comunicazione al pubblico», ma senza pagamento di un corrispettivo specifico quale compenso per la visualizzazione del canale RTL. La distribuzione di detto canale, a sua volta, non è stata ritenuta costituire una «ritrasmissione di programmi» giacché né le resistenti né gli alberghi identificati nella causa sono organismi di radiodiffusione.
- 19 Il giudice ha pertanto concluso che la distribuzione del canale RTL da parte delle resistenti non era illecita alla luce dell'articolo 187, paragrafo 1, lettere a) ed e), del CDADC e, di conseguenza, ha respinto la domanda di accertamento della ricorrente, nonché le domande risarcitorie, sia in base alle norme in materia di responsabilità civile che a quelle in materia di arricchimento senza causa.
- 20 Contro tale decisione, la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) che ha confermato la decisione impugnata.
- 21 A sostegno della propria decisione, il Tribunal da Relação ha ritenuto in sostanza che la distribuzione, mediante cavo coassiale, dei programmi del canale RTL attraverso i diversi apparecchi televisivi installati nelle camere delle strutture alberghiere gestite dalle resistenti non costituiva una «ritrasmissione di programmi», secondo la definizione di cui all'articolo 176, paragrafo 10, del CDADC.
- 22 Contro tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso di riesame straordinario dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema) che lo ha dichiarato ammissibile.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 23 L'attrice e ricorrente sostiene che, almeno dall'inizio del 2014, alcune strutture alberghiere gestite dalla resistente Salvor hanno reso disponibile ai propri clienti uno dei canali televisivi trasmessi via satellite dalla ricorrente (il canale RTL), ricevendo il rispettivo segnale mediante un'antenna parabolica e distribuendolo agli apparecchi televisivi installati nelle singole camere tramite una rete di cavi coassiali.
- 24 Invocando le disposizioni del CDADC e del decreto legge n. 333/97, in materia di radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo, e i diritti esclusivi che, a suo avviso, la normativa citata riconosce agli «organismi di radiodiffusione» in relazione allo sfruttamento a fini commerciali delle loro emissioni - segnatamente, il diritto di vietare o autorizzare atti di comunicazione al pubblico di tali emissioni in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d'ingresso, e il diritto di vietare o autorizzare atti di ritrasmissione di tali emissioni, siano essi effettuati su onde hertziane o via cavo, indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua la ritrasmissione sia o meno un organismo di radiodiffusione - la ricorrente ha chiesto in primo grado al Tribunal da Propriedade Intelectual (Tribunale per la proprietà intellettuale, Portogallo) di dichiarare che la messa a disposizione dei programmi del canale RTL da parte della resistente Salvor nelle camere dei suoi alberghi viola contemporaneamente i suddetti diritti, o quanto meno viola il secondo (il diritto di autorizzare o vietare la ritrasmissione di tali programmi).
- 25 Il Tribunal da Propriedade Intelectual (Tribunale per la proprietà intellettuale) ha stabilito che la distribuzione del canale RTL ad opera della resistente Salvor nelle camere dei suoi alberghi non viola il diritto di ritrasmissione di cui all'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC poiché il diritto ivi contemplato riguarda solo la ritrasmissione di emissioni di radiodiffusione da parte di organismi di radiodiffusione (vale a dire, quando tale ritrasmissione rientra letteralmente nella definizione della nozione di «ritrasmissione» di cui all'articolo 176, paragrafo 10, del CDADC), mentre la resistente Salvor è una società alberghiera e non può essere qualificata come organismo di radiodiffusione.
- 26 Il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona), nella sentenza oggetto di riesame straordinario, ha respinto il ricorso e ha confermato la decisione di primo grado del Tribunal da Propriedade Intelectual (Tribunale per la proprietà intellettuale), in particolare per quanto concerne l'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto di ritrasmissione conferito agli organismi di radiodiffusione dalla normativa vigente.
- 27 La questione giuridica essenziale sollevata in sede di riesame e da cui, in concreto, dipende il merito delle domande presentate dalla ricorrente, è se la distribuzione mediante cavo coassiale dei programmi del canale RTL della ricorrente nelle varie camere degli alberghi Alvor Praia e Dom João II (gestiti dalle resistenti)

costituisca una ritrasmissione di tali programmi, soggetta, alla luce della normativa vigente, all'autorizzazione dell'organismo di radiodiffusione emittente.

- 28 Il diritto riconosciuto agli organismi di radiodiffusione di autorizzare o vietare la ritrasmissione delle loro emissioni - sancito dall'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 del decreto legge n. 333/97 - riguarda non solo la trasmissione simultanea delle emissioni da parte di un organismo di radiodiffusione diverso da quello originario, ma anche la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un'emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico, indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione.
- 29 Infatti, il decreto legge 333/97 ha ampliato la gamma dei diritti concessi agli organismi di radiodiffusione dal CDADC.
- 30 L'articolo 3, lettera c), di tale decreto definisce la nozione di ritrasmissione via cavo come «la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un'emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».
- 31 E, ai sensi dell'articolo 8 del medesimo, «agli organismi di radiodiffusione si applicano, per quanto concerne [...] la ritrasmissione via cavo, le disposizioni [dell'articolo] 187 del Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos».
- 32 L'articolo 187 del CDADC stabilisce l'ambito di applicazione dello *jus prohibendi* di cui godono gli organismi di radiodiffusione in relazione agli atti di utilizzazione delle loro emissioni primarie. Il decreto legge n. 333/97, ai suoi articoli 3 e 8, ha pertanto stabilito a favore degli organismi di radiodiffusione il diritto di autorizzare o vietare a terzi la ritrasmissione via cavo delle loro emissioni.
- 33 Orbene, il giudice a quo ha negato che gli organismi di radiodiffusione siano titolari del diritto di autorizzare o vietare la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un'emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico.
- 34 Nell'interpretare la decisione impugnata, gli organismi di radiodiffusione non hanno il diritto di vietare (o autorizzare) la ritrasmissione via cavo delle loro emissioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 333/97, ma solo il diritto di vietare (o autorizzare) l'emissione simultanea delle stesse nei casi in cui il soggetto che effettua la ritrasmissione sia a sua volta un organismo di radiodiffusione (ai sensi dell'art. 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC).
- 35 Tuttavia, secondo la ricorrente, l'interpretazione data dai giudici rende impossibile comprendere, de jure condito, quale sia l'utilità della nozione di «ritrasmissione via cavo» introdotta dall'articolo 3 del decreto legge n. 333/97, né tanto meno il riferimento all'articolo 187 del CDADC contenuto nell'articolo 8 di tale decreto.

- 36 Sempre secondo la ricorrente, il Tribunal da Relação (Corte d'appello) fornisce un'interpretazione abrogativa della normativa vigente, senza addurre alcuna giustificazione al riguardo e senza spiegare il significato che attribuisce alle norme giuridiche fatte valere dalla ricorrente.
- 37 Infatti, l'articolo 187, paragrafo 1, del CDADC stabilisce la portata dello *jus prohibendi* di cui godono gli organismi di radiodiffusione in Portogallo. Tuttavia, tale disposizione è integrata dal decreto legge 27 novembre 1997, n. 333, che disciplina la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo di emissioni primarie di radiodiffusione, garantendo agli organismi di radiodiffusione taluni diritti nei confronti dei terzi che distribuiscono, via satellite o via cavo, le loro emissioni primarie.
- 38 L'articolo 2 del decreto legge n. 333/97 estende i diritti (*jus prohibendi*) di cui gode il titolare del diritto d'autore nei confronti dei terzi che effettuano atti di radiodiffusione o ritrasmissione (disciplinati dagli articoli da 149 a 156 del CDADC), cosicché fra tali atti (privi dell'autorizzazione dell'autore) figurano quelli di radiodiffusione via satellite e di ritrasmissione via cavo, come definiti in tale decreto.
- 39 E, così come l'articolo 2 amplia i diritti di cui godono i titolari dei diritti d'autore, includendo anche il diritto di impedire la ritrasmissione via cavo, come definita all'articolo 3, delle loro opere, l'articolo 8, in modo analogo, estende lo *jus prohibendi* di cui beneficiano gli organismi di radiodiffusione, includendo anche il diritto di impedire la ridistribuzione via cavo delle loro emissioni primarie da parte di terzi non autorizzati.
- 40 Secondo la ricorrente, nel rifiutare di sussumere i fatti accertati nella nozione di ritrasmissione sancita dall'articolo 3 del decreto legge n. 333/97, che disciplina la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo di emissioni primarie di radiodiffusione, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) si è basato su due motivi.
- 41 Il primo motivo si fonda sul fatto che la legge 24 agosto 2004, n. 50, ha modificato la formulazione dell'articolo 176 del CDADC, mantenendo la nozione di ritrasmissione, da cui il giudice ha dedotto che, se lo scopo del decreto legge 333/97 fosse stato quello di modificare la portata dello *jus prohibendi* degli organismi di radiodiffusione, tale modifica sarebbe stata attuata, nel testo del CDADC, con la legge 24 agosto 2004, n. 50, il che non è avvenuto.
- 42 Secondo la ricorrente, siffatta interpretazione non tiene assolutamente conto della finalità della legge 24 agosto 2004, n. 50. Tale normativa non era diretta ad armonizzare il regime dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione in Portogallo, ma solo a recepire la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione (a livello di Unione europea) di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (nota come «direttiva InfoSoc»).

- 43 La legge 24 agosto 2004, n. 50 non mirava a riformare il CDADC, né era intesa in alcun modo a consolidare la normativa sul diritto d'autore e diritti connessi esistente all'epoca. Essa era finalizzata unicamente a recepire la direttiva InfoSoc. E, in tal senso, se detta legge non ha modificato la nozione di "ritrasmissione" di cui all'articolo 176 del CDADC, ciò è dovuto semplicemente al fatto che la direttiva da recepire non richiedeva tale modifica. La ricorrente non vede in che modo tale realtà possa influire sull'interpretazione del decreto legge n. 333/97.
- 44 Il secondo motivo addotto dal Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona), secondo la ricorrente, si basa sulla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2017 nella causa C-641/15.
- 45 In essa si dichiara: «Occorre ricordare che, nella sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C- 306/05, EU:C:2006:764, punti 47 e 54), la Corte ha dichiarato che la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e che il carattere privato delle camere di tale albergo non osta a che la comunicazione di un'opera ivi effettuata mediante tale mezzo costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione» (punto 17).
- 46 Secondo la ricorrente, il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) evince dal suddetto estratto che la messa a disposizione dei canali televisivi nelle varie camere delle strutture alberghiere costituisce una comunicazione al pubblico e non una ritrasmissione, indipendentemente dal fatto che la distribuzione sia effettuata mediante cavo coassiale.
- 47 A suo avviso, l'errore del Tribunal da Relação (Corte d'appello) sembra risiedere nell'idea che le due nozioni (comunicazione al pubblico e ritrasmissione via cavo) si escludano a vicenda - come se il fatto che un albergo effettui un atto di comunicazione al pubblico precluda la possibilità che ne effettui uno di ritrasmissione via cavo.
- 48 Secondo la ricorrente nessuno dei due argomenti addotti dal Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) giustifica in maniera adeguata l'interpretazione abrogativa delle disposizioni del decreto legge n. 333/97.
- 49 La ricorrente ritiene che il Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) sia incorso in errore nella risposta data alla questione giuridica in esame e che, avendo commesso gravi errori di interpretazione dell'articolo 187 del CDADC, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 del decreto legge n. 333/97, abbia emesso una decisione che deve essere revocata dal giudice del rinvio e sostituita da un'altra di segno opposto.
- 50 La ricorrente ha richiesto la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea in merito alla questione controversa.

- 51 Nelle loro memorie di replica, le resistenti hanno chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 52 Come menzionato anteriormente, la questione essenziale da risolvere in sede di riesame è se la distribuzione mediante cavo coassiale dei programmi del canale RTL della ricorrente, nelle varie camere degli alberghi Alvor Praia e Dom João II (gestiti dalle resistenti), costituisca una ritrasmissione di tali programmi, soggetta, alla luce delle disposizioni dell'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, all'autorizzazione dell'organismo di radiodiffusione emittente (nella fattispecie, la ricorrente).
- 53 Va ricordato che i giudici hanno ritenuto che non vi sia stata «ritrasmissione», ai sensi e per gli effetti dell'articolo 176, paragrafi 9 e 10, del CDADC e dell'articolo 3, lettera g), della Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961, in quanto le resistenti non sono organismi di radiodiffusione.
- 54 La ricorrente ha obiettato che il diritto riconosciuto agli organismi di radiodiffusione di autorizzare o vietare la ritrasmissione delle loro emissioni - sancito dall'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 del decreto legge n. 333/97 - riguarda non solo la trasmissione simultanea delle emissioni da parte di un organismo di radiodiffusione diverso da quello originario, ma anche la distribuzione al pubblico, in forma simultanea e integrale via cavo, di un'emissione primaria di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico (indipendentemente dal fatto che il soggetto che effettua tale distribuzione sia o meno un organismo di radiodiffusione).
- 55 La soluzione della questione controversa rende necessario stabilire l'esatta definizione dell'ambito di tutela previsto dall'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, in combinato disposto con l'articolo 176, paragrafi 9 e 10, del medesimo e con le disposizioni del decreto legge n. 333/97, che ha recepito nel diritto portoghese la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo.
- 56 La normativa portoghese applicabile al caso di specie è quella risultante dal CDADC, segnatamente gli articoli 176, paragrafi 9 e 10, e 187, paragrafo 1, lettera a), il cui tenore è il seguente:

Articolo 176

«9 - Un organismo di radiodiffusione è un ente che effettua emissioni di radiodiffusione sonora o visiva, intendendosi per emissione di radiodiffusione la

diffusione di suoni o immagini, o la loro rappresentazione, separatamente o cumulativamente, su filo o via etere, in particolare su onde hertziane, tramite fibre ottiche, via cavo o satellite, destinata alla ricezione da parte del pubblico.

10 - La ritrasmissione è la trasmissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di un'emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione».

Articolo 187

«1 -Gli organismi di radiodiffusione godono del diritto di autorizzare o di vietare:

a) La ritrasmissione via etere delle proprie emissioni;»

- 57 A sua volta, è inoltre rilevante ai fini della soluzione del caso di specie, quanto previsto dal decreto legge n. 333/97, in particolare al suo articolo 3, lettera c), che definisce la nozione di «ritrasmissione via cavo» (v. precedente punto 30).
- 58 L'articolo 8 di tale decreto prevede espressamente l'applicabilità alla ritrasmissione via cavo, fra gli altri, dell'articolo 187 del CDADC.
- 59 Orbene, tenuto conto del quadro giuridico in vigore, sussistono dubbi circa la compatibilità dell'interpretazione delle norme applicabili del CDADC e del decreto legge n. 333/97 con la direttiva 93/83 del Consiglio, segnatamente, in ordine alla questione se, nonostante il tenore letterale dell'articolo 187, paragrafo 1, lettera a), del CDADC, l'elenco dei diritti concessi agli organismi di radiodiffusione debba ritenersi ampliato, alla luce in particolare delle disposizioni del decreto legge n. 333/97 e della sua fonte originaria, la direttiva 93/83/CEE (direttiva radiodiffusione via satellite e ritrasmissione via cavo).
- 60 L'accoglimento o il rigetto del ricorso della ricorrente dipende, pertanto, dalla risoluzione delle questioni in merito alle quali la Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi.
- 61 A parte la sentenza di primo grado e la sentenza del Tribunal da Relação de Lisboa (Corte d'appello di Lisbona) pronunciate nel presente procedimento, il giudice del rinvio non è a conoscenza di precedenti nella giurisprudenza portoghese che - direttamente - rispondano alle questioni specifiche qui sollevate, né di precedenti nella giurisprudenza della CGUE che - in modo inequivocabile - consentano di rispondervi.
- 62 Il Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema), nella sua qualità di giudice nazionale di ultima istanza, ha deciso, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea le questioni sopra riferite.